

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2808 del 05/06/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ORTICA' SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMP. con sede legale in Comune di Roncofreddo, Via Rudigliano n. 2800. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività di lavorazione miele e trasformazione di prodotti agroalimentari (frutta e verdura) con annesso locale per la degustazione/vendita sito nel Comune di Roncofreddo, Via Peschiera n. 1450.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2930 del 05/06/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno cinque GIUGNO 2018 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. ORTICA' SOCIETA' AGRICOLA SOC. SEMP. con sede legale in Comune di Roncofreddo, Via Rudigliano n. 2800. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per l'insediamento adibito ad attività di lavorazione miele e trasformazione di prodotti agroalimentari (frutta e verdura) con annesso locale per la degustazione/vendita sito nel Comune di Roncofreddo, Via Peschiera n. 1450.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 "*Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS,VIA,AIA ed AUA in attuazione della L.R.n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Roncofreddo in data 14/03/2018, come integrata in data 16/03/2018, acquisita ai Prot. Com.li 1511-1596 e da Arpae ai PGFC/2018/4152-4732, da ORTICA' SOCIETA' AGRICOLA SOC.SEMP. nella persona di Carlo Verona, in qualità di delegato dal Socio Martina Lucchi tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Roncofreddo, Via Rudigliano n. 2800, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per insediamento adibito ad attività di lavorazione miele e trasformazione di prodotti agroalimentari (frutta e verdura) con annesso locale per la degustazione/vendita sito nel Comune di Roncofreddo, Via Peschiera n. 1450, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i.;
- impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 04/04/2018 Prot. Com.le 1951, acquisita da Arpae al PGFC/2018/5320, formulata dal SUAP del Comune di Roncofreddo ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Atteso che in merito all'impatto acustico con Nota Prot. Com.le 2603 del 10/05/2018, acquisita da Arpae al PGFC/2018/8220 del 23/05/2018, la Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Roncofreddo ha comunicato quanto segue “(...) *Vista la Dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà di impatto acustico di cui all'art. 4 del D.P.R. 227/2011, sottoscritta dal Signor Marcello Biguzzi, in qualità di Tecnico Competente in Acustica, attestante che l'attività in argomento rientra fra le attività a bassa rumorosità dell'allegato B di cui all'art. 4, comma 1, del DPR 227/11, ed in particolare rientrante nel punto 37 “laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari” e che rispetta palesemente sia i valori limite differenziali di immissione ai ricettori sensibili che i valori assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Roncofreddo (Classe III). Con la presente si comunica che si PRENDE ATTO della suddetta dichiarazione in merito all'impatto acustico prodotta dal signor Marcello Biguzzi in qualità di Tecnico competente in acustica, acquisita in data 14/03/2018, prot. N° 1511.*”;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dei sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche- Rapporto istruttorio acquisito in data 22/05/2018;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'Allegato A e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di ORTICA' SOCIETA' AGRICOLA SOC.SEMP., che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Roncofreddo;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **ORTICA' SOCIETA' AGRICOLA SOC.SEMP.** (C.F./P.IVA 04216240400) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Roncofreddo, Via Rudigliano n. 2800, per **l'insediamento adibito ad attività di lavorazione miele e trasformazione di prodotti agroalimentari (frutta e verdura) con annesso locale per la degustazione/vendita sito nel Comune di Roncofreddo, Via Peschiera n. 1450.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute

nell'**ALLEGATO A e relativa Planimetria**, parte integrante e sostanziale del presente atto.

4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Roncofreddo e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento, acquisiti in atti, Federica Milandri e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Roncofreddo per il rilascio al richiedente e per la trasmissione ad Arpae ed al Comune di Roncofreddo per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di attività di lavorazione miele e trasformazione di prodotti agroalimentari (frutta e verdura) con annesso locale per la degustazione/vendita, richiede nuova autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in corpo idrico superficiale, avente potenzialità di 13 a.e. (di cui 1 a.e. da addetti, 2 a.e. da lavorazione miele, 1 a.e. da lavorazione frutta e verdura, 1 a.e. da lavaggio pavimenti e 8 a.e. da zona degustazione/vendita);
- Le acque reflue sopracitate, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in pozzetto degrassatore da 693 lt, pozzetto desabbiatore da 303 lt, fossa Imhoff da 15 a.e. e filtro batterico aerobico da 15 a.e., avente un volume utile di 10,12 mc (h = 1,5 mt) e successiva fossa Imhoff di sedimentazione da 5 a.e.;
- I sistemi di trattamento previsti sono ampiamente sovradimensionati in previsione di un futuro ampliamento dell'attività agrituristica;
- I sistemi di trattamento previsti per i reflui rientrano fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, ma solamente soggetto all'obbligo di installazione dei sistemi di trattamento appropriati, così come indicati nella Tabella B della medesima Deliberazione;
- Lo scarico recapita nel fosso in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- E' stato espresso parere favorevole con prescrizioni dalla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena – Distretto di Cesena di Arpae con nota del 03/04/2018 acquisita al Prot. Arpae n. PGFC/2018/5202;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati, acquisite agli atti in data 14/03/2018 Prot. Arpae n. PGFC/2018/4152;
- Tavola comprendente lo schema fognario recante ad oggetto “Stato di Progetto – Schema Fognario”, datata Marzo 2018, in scala 1:100, a firma dell'Arch. Verona Carlo, acquisita agli atti in data 14/03/2018 al Prot. Arpae n. PGFC/2017/4152 (*allegata*).

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Peschiera n. 1450 – Loc. Sorrivoli - Roncofreddo
Destinazione dell'insediamento	Attività di lavorazione miele e trasformazione di prodotti agroalimentari (frutta e verdura) con annesso locale per la degustazione/vendita
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Potenzialità	13 a.e. (di cui 1 a.e. da addetti, 2 a.e. da lavorazione miele, 1 a.e. da lavorazione frutta e verdura, 1 a.e. da lavaggio pavimenti e 8 a.e. da zona degustazione/vendita)
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Pozzetto degrassatore da 693 lt, pozzetto desabbiatore da 303 lt, fossa Imhoff da 15 a.e. e filtro batterico aerobico da 15 a.e., avente un volume utile di 10,12 mc (h = 1,5 mt) e successiva fossa Imhoff di sedimentazione da 5 a.e.
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) Le fosse Imhoff dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico aerobico. I fanghi raccolti e dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) Analoghe prescrizioni devono intendersi anche per il pozzetto degrassatore;
- 5) I materiali sedimentati, derivanti dal pozzetto desabbiatore, dovranno essere asportati con idonea periodicità, onde evitare un accumulo nella vasca che diminuisca il volume di sedimentazione.
- 6) I materiali sedimentati, sopracitati, potranno essere reimmessi nei fondi agricoli, conformemente a quanto previsto dall'art. 185 comma 1) lettera f) del D.Lgs. 152/06 – Parte Quarta e s.m.i..
- 7) Le fosse Imhoff, il pozzetto degrassatore, il pozzetto desabbiatore e il filtro batterico aerobico dovranno essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli.
- 8) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 9) Dovrà essere data immediata comunicazione ad alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpa (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.